



**DIREZIONE URBAN LAB  
SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO**

**COMUNICAZIONE DI SERVIZIO  
N. 6 DEL 14 aprile 2009**

**OGGETTO: MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA ALL'ART. 48, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2008 PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE IN DIFFORMITA' DA TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1° SETTEMBRE 1967.**

Con deliberazione G.C. n. 110 del 09.04.2009 sono state approvate le modalità per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita all'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 16/2008, per la regolarizzazione, sotto il profilo amministrativo, delle opere in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all'articolo 22, comma 2 di tale legge regionale e comportanti un incremento di superficie maggiore di 20 metri quadrati.

La metodologia di calcolo prevede che si assumano:

1 - al fine della valutazione delle caratteristiche dimensionali la maggiore estensione in termini di incremento della superficie arrotondata all'unità superiore e a prescindere dalla valutazione della stessa quale superficie agibile, assumendo il valore della tariffa urbanistica di riferimento meno onerosa qualora l'incremento della superficie sia riferibile a funzioni, di per sé, non assoggettate a contributo di costruzione, quali volumi tecnici ecc;

2 - al fine della valutazione delle caratteristiche funzionali i valori della tariffa urbanistica di riferimento aggiornata per l'anno 2009, come stabilita in rapporto alle categorie di funzioni previste dalla legge regionale n. 25/1995 e non tenendo conto delle riduzioni o incrementi della stessa.

Allo scopo di graduare la sanzione di che trattasi in relazione ai due parametri previsti, e comunque all'interno delle misure minime e massime di sanzione stabilite dalla legge, si è poi ritenuto di utilizzare, quale coefficiente per il calcolo, quello ottenuto dal rapporto tra il valore minimo di sanzione (Euro 15.492,00) ed il prodotto tra la minima misura considerabile (ossia 21 metri quadrati) ed il valore della tariffa di riferimento (pari ad Euro 194,27) prevista per la categoria funzionale avente il più alto valore della tariffa di riferimento, ossia quella commerciale/direzionale, secondo la seguente operazione:

$15.492,00 / (21 \times 194,27) = 3,7974$  (definito Coefficiente E);

Ottenuto tale coefficiente moltiplicatore, il calcolo della sanzione avverrà secondo la seguente formula:

$$M \times T \times E = S$$

ove:

M e' il numero in metri quadrati (arrotondati all'unita' superiore) dell'incremento di superficie;

T e' il valore della Tariffa di riferimento a mq. per la categoria funzionale di appartenenza;

E e' il Coefficiente moltiplicatore 3,7974;

S e' il valore della sanzione.

In conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, qualora il valore della sanzione così ottenuto sia inferiore ad Euro 15.492,00 si applicherà comunque la sanzione minima pari a detto importo, mentre qualora il valore della sanzione così ottenuto sia superiore alla soglia massima stabilita in Euro 46.476,00, si applicherà comunque la sanzione massima pari a detto importo.

### **APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA**

Trattandosi di fattispecie non ancora disciplinata da alcuna disposizione, le modalità applicative si applicano a tutte le istanze di regolarizzazione sia già presentate che future.

Il Direttore  
Arch. Pier Paolo Tomiolo